

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2889/93 DELLA COMMISSIONE**

del 21 ottobre 1993

**recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio  
riguardo integrazioni del premio speciale a favore dei produttori di carni bovine  
e del premio per il mantenimento delle vacche nutrici**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2019/93 prevede misure specifiche per il sostegno della zootecnia nelle isole minori del Mar Egeo; che tali misure comportano la concessione, nel settore delle carni bovine, di integrazioni al premio speciale per i bovini maschi e del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsti rispettivamente dagli articoli 4 b) e 4 d) del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(4)</sup>; che è opportuno prevedere che la concessione delle suddette integrazioni sia subordinata alle disposizioni che disciplinano i suddetti regimi di premio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1909/93<sup>(6)</sup>, fissa al 1° gennaio la data di applicazione del tasso di conversione agricolo; che le misure specifiche sono entrate in vigore il 1° agosto 1993; che è pertanto opportuno, per il 1993, adottare tale data per la conversione degli aiuti in moneta nazionale;

considerando che alla data di entrata in applicazione delle disposizioni del presente regolamento erano pendenti domande di premio presentate dai produttori; che la presentazione di una nuova domanda di integrazione del

premio complicherebbe la gestione amministrativa di tali misure e che è pertanto opportuno ammettere al beneficio delle integrazioni del premio anche le suddette domande;

considerando che per conseguire gli obiettivi previsti dal regolamento (CEE) n. 2019/93 per tali territori e per tener conto delle loro esigenze specifiche è opportuno permettere alle autorità competenti di adottare disposizioni supplementari per la concessione degli aiuti;

considerando che è opportuno disporre che le modalità di applicazione si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del regime istituito per le isole minori del Mar Egeo, ossia a decorrere dal 1° agosto 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'integrazione del premio speciale per l'ingrasso dei bovini maschi, previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2019/93 per le isole minori del Mar Egeo, è concesso secondo le norme sulle domande presentate nell'ambito del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine.

*Articolo 2*

L'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2019/93 per i produttori di carni bovine delle isole minori del Mar Egeo, è concesso secondo le norme sulle domande presentate nell'ambito del regime di premio al mantenimento delle vacche nutrici.

*Articolo 3*

1. A titolo dell'anno 1993 e in deroga all'articolo 53 del regolamento (CEE) n. 3886/92, la conversione in moneta nazionale dell'importo delle integrazioni previste agli articoli 1 e 2 si effettua applicando il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° agosto 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 173 del 16. 7. 1993, pag. 11.